

Ric. n. 13-1/2022 e 14-1/2022-liquid. contr.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione quarta civile**

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Simonetta Bruno	presidente
Gianluigi Canali	giudice
Andrea Giovanni Melani	giudice relatore

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata da
Katia Concilio (c.f. CNCKTA70S52Z112N)
e da **Giuseppe Spera** (c.f. SPRGPP67M30B157W)
letti gli atti e i documenti;
sentito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che

Katia Concilio e Giuseppe Spera, coniugi separati, hanno chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni con ricorsi distinti;
il giudice delegato ha disposto la riunione dei procedimenti in quanto qualificabili come familiari per l'origine comune del sovraindebitamento dei ricorrenti (art. 66, co. 1, c.c.i.i.);
ai ricorsi è stata allegata una relazione comune, redatta dall'organismo di composizione della crisi, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV c.c.i.i.;

ritenuto che

sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co 2, c.c.i.i., perché il centro di interessi principali della ricorrente è situato in Concesio (BS), quello del ricorrente in Bedizzole (BS), e non ricorrono elementi per localizzare una diversa collocazione;



ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i., atteso che:

- da un punto di vista soggettivo, i debitori rivestono la qualità di consumatori;
- da un punto di vista oggettivo, essi versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'organismo di composizione della crisi per mezzo della propria relazione;

deve pertanto emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata;

p.q.m.

il tribunale, letti e applicati gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 c.c.i.i.,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata di Katia Concilio (c.f. CNCKTA70S52Z112N), residente in Concesio (BS), piazza G. Garibaldi, n 16, e di Giuseppe Spera (c.f. SPRGPP67M30B157W), residente in Bedizzole (BS), via G. Verdi, n. 15;
- 2) nomina giudice delegato per la procedura il dott. Andrea Giovanni Melani;
- 3) nomina liquidatore il dott. Marco Passantino Negroni, con studio in Brescia, via A. Diaz, n. 30/5, già nominato organismo di composizione della crisi;
- 4) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo servizio di posta elettronica controllata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- 6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) autorizza la ricorrente ad utilizzare l'autoveicolo di cui a pagina 12 della relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, per ragioni lavorative e familiari, la cui proprietà è comunque destinata alla liquidazione;
- 8) manda al liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), c.c.i.i. (a tal fine il liquidatore provvederà al deposito di esaustiva relazione in merito alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare dei debitori);
- 9) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale a cura del liquidatore;
- 10) ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 11) dispone la notificazione della presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2022.

Il giudice estensore
Andrea Giovanni Melani

La presidente
Simonetta Bruno

